COMUNE DI CATANZARO
AREA LEGALE/AMMINISTRATIVA E AVVOCATURA
Via Jannoni 68 - 88100 Catanzaro
Tel. 0961.881294– Fax 0961.881294

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE E DI VALUTAZIONE DEI DANNI A COSE E PERSONE PER EFFETTO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI DEL COMUNE RELATIVO AL PERIODO DALL'1.01.2014 AL 31.12.2014.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1

L'appalto ha per oggetto il Servizio di accertamento delle cause e di valutazione dei danni a cose e persone per effetto della responsabilità civile terzi del Comune relativo al periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014.

In particolare l'appalto prevede di :

a) accertare le cause del sinistro con ricostruzione dell'evento dannoso, anche per fornire adeguati elementi di difesa nei giudizi, ai legali nominati dall'Ente;

b) valutare l'esistenza di Responsabilità civile dell'Ente;

c) l'attività peritale deve essere inoltre finalizzata all'accertamento ed alla valutazione dei danni a cose e/o persone. In quest'ultima fattispecie sottoporre il danneggiato a visita medico- legale nelle ipotesi di richiesta di invalidità permanente, ed ogni qualvolta il perito e/o il Direttore dell'Area Legale/Amministrativa e Legale competente lo riterrà utile e necessario nel superiore interesse dell'Amministrazione;

d) intrattenere rapporti diretti con gli uffici dell'Ente con accessi almeno bisettimanali, anche con sopralluoghi congiunti da effettuare con personale dell'Ente qualora venga richiesto. Prestare assistenza tecnica nell'acquisizione dei dati ed elementi utili all'accertamento della responsabilità e per lo svolgimento delle attività di controllo e/o manutenzione che, i previsti Servizi d'Infortunistica Stradale della Polizia Locale e Gestione del Territorio del Comune dovranno porre

in opera per limitare nel tempo il numero e l'entità dei danni; è compresa l'assistenza nelle prove di simulazione eventualmente necessaria per la ricostruzione cinematica e dinamica dell'incidente;

e) produrre all'Area Legale dell'Ente, idonea relazione tecnica atta a stabilire il risarcimento da pagare e l'opportunità di un tentativo diretto con la controparte per una definizione transattiva del sinistro. La relazione dovrà essere fornita anche in ipotesi di mancato sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o del settore comunale competente;

f) raccogliere ed analizzare, ai fini assicurativi, elementi, dati e documenti;

g) supportare l'Ente nell'eventuale stipula di una polizza assicurativa R.C.T.;

h) effettuare e fornire attività di consulenza di parte negli eventuali giudizi, in ogni ordine e grado, inerenti la materia ed il periodo d'appalto ed in ogni tipologia di controversia, dovrà inoltre fornire consulenza in ordine alla dinamica, alla causa e alle conseguenze medico/legali riconducibili all'evento;

L'appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza della tipologia e della consistenza del servizio richiesto e di essere edotto di ogni circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio medesimo. Conseguentemente nessuna obiezione l'appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla portata, qualità, entità e peculiarità del servizio.

ART. 2

L'appaltatore, attraverso suoi amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori idonei alla specifica funzione loro richiesta, dovrà provvedere e svolgere il servizio appaltato con modalità descritte in appresso:

a) fornire al personale comunale addetto ai rilievi tecnici operante presso il servizio Gestione del Territorio del comune indicazioni utili ai fini di una migliore effettuazione dei rilievi stessi; illustrare al personale del Corpo di Polizia Locale, gli aspetti rilevanti ai fini delle successive attività di gestione ed accertamento dei danni, da riscontrare nel dettaglio durante i loro interventi presso il luogo dell'incidente;

b) richiedere notizie e documenti relativi ad interventi per danni denunciati al Comune, relazioni concernenti ricostruzioni dei sinistri al Corpo di Polizia Locale e/o agli Uffici tecnici comunali;

c) esaminare i rapporti da essi redatti, valutandone le risultanze e chiedendo le necessarie specificazioni ed integrazioni;

d) accertare se per il sinistro denunciato all'Amministrazione comunale siano dovute somme a titolo di indennizzo e/o risarcimento da parte di altri Enti o Istituti ed in particolar modo dall'INAIL;

e) acquisire oltre alla documentazione medica in originale, le copie dei documenti di circolazione e guida, al fine di accertare l'identità del richiedente e la proprietà dei veicoli eventualmente coinvolti, compreso il codice fiscale dei danneggiati;

f) Compiere le ulteriori indagini, compresa l'acquisizione della dichiarazione di testi, documentazione fotografica e quant'altro eventualmente idoneo a riscontrare, per quanto possibile, le dichiarate cause dei sinistri, soprattutto ai fini dell' individuazione dell'eventuale responsabilità civile del Comune, effettuando anche in assenza di responsabilità dell'Ente, specifico parere in merito;

g) Tenere in considerazione, nell'ambito dei sinistri stradali, la distanza del luogo del sinistro dalla residenza, al fine di una corretta valutazione circa la reiezione della richiesta di risarcimento, adeguatamente motivata dal c.d. percorso abituale;

h) Effettuare ogni qualsiasi accertamento necessario a determinare i danni a cose e/o persone.

i) Comunicare bimestralmente all'Amministrazione Comunale (Settore competente) le spese tendenziali, sulla base dei sinistri avvenuti nel periodo e non ancora definiti.

j) Produrre al Settore competente dell'Ente una relazione datata conclusiva contenente:

   1) La data del sopralluogo;

   2) La ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso, comunque anche in assenza di responsabilità dell'Ente, con relazione tecnica dettagliata contenente:

      - La quantificazione del danno risarcibile;

      - L'opportunità o meno di reiezione della richiesta danni con successiva eventuale costituzione dell'Ente in Giudizio;

k) l'eventuale possibilità di trattativa diretta con la controparte per una chiusura della trattativa, con indicazione specifica dei danni e della loro quantificazione;

l) Nel caso di cui al precedente punto, quantificare in via stragiudiziale il danno, in contraddittorio con il danneggiato, con accordo conservativo datato e sottoscritto dalle parti intervenute, sotto esplicita riserva di

approvazione ed accettazione dell'Amministrazione, restando quindi salva ed impregiudicata tra le parti la successiva determinazione dell'Ente anche in difformità;

m) Fornire quanto richiesto ai punti g) e h) nel termine massimo di giorni 45 dal momento in cui ha acquisito tutti gli elementi necessari alla valutazione e trattazione del sinistro.

n) Assistere l'Ente per eventuale stipula di una polizza assicurativa R.C.T. anche con l'ausilio dei dati in proprio possesso e di quelli forniti dagli Uffici Tecnici Comunali e dalla Polizia Locale.

ART.3

Le società, per la partecipazione alla gara, devono indicare – già in sede di presentazione dell'offerta – il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio e, nell'ipotesi che nel corso dell'espletamento del servizio tali persone dovessero variare, dovrà essere data preventiva e motivata comunicazione all'Ente appaltante, che dovrà esprimere il proprio parere. Le persone incaricate devono risultare, iscritte negli appositi ruoli ed albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in particolare:

- al ruolo dei Periti Assicurativi in relazione all'art. 156 e 157 del D.Lvo n° 209 del 7.9.2005 s.m.i. per quanto concerne l'accertamento delle cause e la valutazione dei danni derivanti da sinistri stradali;
- all'Albo dei Medici e Chirurghi per l'accertamento e la valutazione medico/legale delle lesioni subite dalle persone in occasione del sinistro;
- all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti o dei Geometri o dei Periti Industriali e/o, in ogni caso tecnici abilitati alla redazione di perizie inerenti l'accertamento delle cause e la valutazione dei danni al patrimonio e/o demanio comunale, al patrimonio edilizio ed ambientale privato.

Sono ritenute personalmente responsabili delle perizie e devono controfirmare, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, tutti gli atti che interessano l'Amministrazione Comunale.

ART.4

L'Ente si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di un mese da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso spetterà all'appaltatore il solo corrispettivo del lavoro già

eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere .

Detto corrispettivo verrà determinato in percentuale del prezzo di aggiudicazione nel rapporto calcolato tra il numero dei mesi e/o frazione di mese già trascorsi dalla data della stipula del contratto, stabilendo inoltre una percentuale del 10% dell'importo mensile dovuto, moltiplicando per i mesi residui dall'appalto.

ART.5

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste nel presente capitolato. L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio attraverso legale rappresentante, dipendente, collaboratori, consulenti) in possesso dei requisiti previsti e/o delle abilitazioni professionali richieste dalle normative vigenti e corrispondenti alle funzioni da svolgere.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese .

L'Ente si riserva di controllare l'espletamento del servizio con le modalità che riterrà più opportune,senza che la Società possa opporre rifiuti o riserve.

ART.6

L'appaltatore,è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative ed ai regolamenti comunque inerenti al servizio appaltato.

ART.7

L'appaltatore, qualora non abbia sede nella città in cui si svolge il servizio, dovrà istituire entro e non oltre quindici giorni dalla stipula del contratto un'apposita struttura, con obbligo di presenza giornaliera. In caso di omissione, l'Ente avrà la facoltà a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risoluto di diritto.

ART.8

1. La ditta aggiudicataria dovrà versare all'atto della stipula del contratto, la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto di I.VA. secondo le modalità e clausole di cui all'art. 113 del D.LGS N. 163/2006 s.m.i.. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti

sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria redatta con le modalità di cui all'art.75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

3. L'importo della garanzia è ridotto del 50%, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.LGS N. 163/2006 commi 1 e 2 s.m.i., per gli operatori economici muniti di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

4. La cauzione definitiva sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

ART.9

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo, del i diritti e le spese di contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante.

ART.10

L'importo a base d'asta della gara, che sarà espletata secondo le modalità del prezzo più basso, è di € 50.000,00 oltre IVA, a cui verrà detratto il 5% in relazione al D.L. 66/2014 convertito nella Legge 89/2014;

Il prezzo di aggiudicazione verrà corrisposto dall'Ente a rate bimestrali, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del DURC con decorrenza dal bimestre successivo alla data di stipula del contratto.

ART. 11

Salvo quanto previsto dal precedente art.3, il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ART. 12

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi scaturenti dal presente appalto l'Ente, previa formale contestazione, potrà applicare una penale da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità per ogni violazione ed in caso di continue e reiterate inadempienze contrattuali debitamente contestate e documentate, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto a danno.

In caso di arbitraria sospensione accertata dall'Ente, previa formale comunicazione dell'appaltatore, l'Ente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto a danno.

ART. 13

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 del Dd.Lgs. n.163/2006 s.m.i..

ART. 14

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione appaltante al termine del contratto, al fine di esplicare una nuova procedura di aggiudicazione, chiedere una proroga della copertura pari a 180 giorni alle stesse condizioni del presente capitolato.

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme vigenti in materia e da quelle del codice civile.

Il foro competente è quello di Catanzaro.

IL DIRETTORE

(Avv. Saverio Molica)